

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'**Art. 1****Principi generali**

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della commissione di cui all'art.7, comma 2, L.R. 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.

La commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art.7, 1° comma, L.R. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art.2**Modalità di funzionamento**

La commissione è costituita da un massimo di due rappresentanti del comune, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due rappresentante dell'ente proprietario.

Alle sedute della commissione è garantita la presenza due rappresentanti sindacali con funzione consultiva.

La commissione ha sede presso l'Aler di Lecco.

Alla convocazione della commissione provvede l'Aler di Lecco sentito il Comune.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, di cui uno in rappresentanza del comune e uno in rappresentanza dell'Aler di Lecco.

Art. 3**Beneficiari**

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art.1, comma 3, lettere a), Regolamento Regionale 1/2004.

Art. 4**Requisiti dei beneficiari**

Possono essere beneficiari i nuclei famigliari che versano in condizione di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purché non occupanti alloggi sottoutilizzati, ex art. 22, comma 11 del R.R. n. 1/2004 e non hanno accettato la proposta di mobilità da parte dell'Ente Gestore.

Il nucleo familiare dei soggetti richiedenti il contributo di solidarietà non deve possedere un patrimonio mobiliare (depositi postali, bancari, ecc.) superiore ad €. 10.000,00 e devono essere collocati nell'Area di protezione o nella prima fascia dell'area di accesso.

Non deve altresì possedere un patrimonio immobiliare che produca un reddito catastale superiore ad euro 120.

Art. 5

Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata sia all'ente proprietario dell'alloggio sia al comune di residenza.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare e il possesso dei requisiti necessari per la erogazione del contributo.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6

Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare a contributi sono quelle messe a disposizione dagli enti proprietari e dai comuni ai sensi dell'art.7, comma 6, lettere a) e b), L.R. 27/2007, di cui il 50% di competenza del comune ed il 50% a carico della proprietà.

Art. 7

Istruttoria.

L'ente che riceve la richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art.7, comma 3, lettere a) e b), L.R. 27/2007, richiede ai servizi sociali del Comune, entro 20 giorni, una relazione contenente la valutazione della situazione socio economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati..

I servizi sociali provvedono nei successivi 20 giorni all'accertamento ed alla trasmissione della relativa relazione.

La commissione ha facoltà di richiedere documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

Art. 8

Sostegno economico. Definizione degli importi.

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere ai singoli utenti in relazione alle risorse disponibili.

Art. 9

Sostegno economico. Adempimenti successivi.

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti.

Art. 10

Sostegno economico. Perdita dei requisiti.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del contributo.

Art. 11

Sostegno economico. Controlli.

L'ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, l'ente proprietario procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio all'operazione di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti.